

# Regolamento dei Comitati e Fiduciari di Redazione dell'Associazione Lombarda dei giornalisti

Composizione della rappresentanza sindacale

## Art. 1

Il Comitato di Redazione (C.d.R.) è eletto dal corpo redazionale. Hanno diritto di voto i redattori, i praticanti e, per i periodici, i pubblicisti che – ai sensi dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (C.C.N.L.G.) – svolgano attività redazionale a tempo pieno.

## Art. 2

Per le redazioni in cui il numero degli aventi diritto al voto è di almeno dieci, il Comitato di Redazione è costituito da tre membri.

Se il numero degli aventi diritto al voto è inferiore a dieci, in luogo del C.d.R. è eletto un Fiduciario con compiti identici a quelli del C.d.R.

Per le altre norme riguardanti i periodici e le agenzie con più testate si rimanda a quanto stabilito dall'art. 34 del C.C.N.L.G.

## Art 3

Per i collaboratori fissi di cui all'art. 2 e all'art. 36 ed i corrispondenti di cui all'art. 12, il C.d.R. è integrato da un fiduciario sindacale, eletto dai corrispondenti e dai collaboratori fissi; l'elezione può avvenire per corrispondenza, su iniziativa del C.d.R., che dovrà garantire la segretezza del voto.

## Art. 4

Le redazioni distaccate di quotidiani, di periodici, o di agenzie quotidiane per la stampa, composte da almeno 10 membri per i giornali quotidiani e cinque membri per i periodici, aventi diritto al voto secondo il precedente art. 1, eleggono un Fiduciario che partecipa ai lavori del C.d.R. della redazione centrale, per la tutela degli specifici interessi della redazione distaccata che rappresenta.

**Più redazioni distaccate** – in una stessa città - di periodici appartenenti ad un medesimo editore hanno diritto ad eleggere, congiuntamente, un fiduciario avente i compiti previsti nel comma precedente.

Per le altre norme riguardanti i periodici e le aziende con più testate si rimanda a quanto stabilito dall'art.34 del C.C.N.L.G.

**Delegati di settore** - Nelle redazioni centrali con più di venti giornalisti, è costituita la

consulta sindacale formata dal C.d.R. e da un delegato per ciascun settore omogeneo.

I delegati sono eletti separatamente dai redattori di ciascun settore con votazione segreta annunciata almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

I delegati di settore restano in carica due anni e sono rieleggibili.

**Comitato unitario** - Nelle aziende editoriali con più testate i Comitati, i Fiduciari di redazione e i Delegati di settore costituiscono il “Comitato unitario” che si riunisce normalmente una volta ogni due mesi per un esame congiunto della situazione sindacale ed editoriale. Il coordinamento può essere convocato in seduta straordinaria ogniqualvolta i componenti ne ravvisino la necessità.

La riunione del coordinamento deve essere segnalata all’Associazione regionale di stampa che può partecipare con un proprio rappresentante.

## **Assemblee redazionali**

### **Art. 5**

Le assemblee redazionali sono convocate dal C.d.R.

Il C.d.R. è tenuto a convocare l’assemblea anche su richiesta motivata della redazione. Tale richiesta deve essere avanzata da almeno un terzo del corpo redazionale nelle redazioni fino a cinquanta componenti, da un quinto in quelle oltre i cinquanta.

Nelle aziende con più testate la richiesta di convocazione di assemblea generale deve essere sottoscritta da almeno un quinto del corpo redazionale.

Nel primo caso l’o.d.g. è fissato dal C.d.R.; nel secondo caso deve essere contenuto nella richiesta di convocazione.

### **Art. 6**

Le assemblee ordinarie devono essere convocate con almeno 48 ore di preavviso; quelle straordinarie possono essere convocate anche ad horas. Le assemblee richieste dai membri della redazione, secondo quanto previsto nel precedente art. 5 devono essere tenute, su convocazione del C.d.R., entro cinque giorni dalla richiesta.

Trascorso tale periodo l’Associazione regionale di stampa – su richiesta degli interessati - può convocare d’ufficio l’assemblea.

### **Art. 7**

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei redattori e dei praticanti; in seconda convocazione – con un intervallo di almeno un’ora dalla prima - qualunque sia il numero dei presenti.

È richiesta in ogni caso la presenza della metà più uno dei redattori e dei praticanti se è all’o.d.g. la questione di fiducia al C.d.R.

Tutte le convocazioni di assemblea devono essere rese note alle redazioni

distaccate, e indicare, oltre alla data e all'ora, anche l'ordine del giorno.

In apertura di seduta i presenti eleggono a maggioranza un presidente, un segretario verbalizzante e, in caso di votazione, due scrutatori. Il loro incarico cessa al termine dell'assemblea.

Il presidente deve garantire il corretto svolgimento del dibattito. Può prendere la parola, a titolo personale, dopo averne data comunicazione all'assemblea.

Ad esaurimento di ciascun punto all'ordine del giorno devono essere messi in discussione e in votazione eventuali documenti strettamente legati al tema discusso. Possono parlare uno a favore e uno contro i documenti proposti.

### **Art. 8**

Le delibere dell'assemblea sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentanti.

### **Art. 9**

Possono farsi rappresentare con delega soltanto le redazioni staccate e coloro che risultino in servizio fuori sede o assenti per malattia. Non si può essere portatori di più di una delega.

I membri del C.d.R. ed i Fiduciari non possono essere delegati. Non sono valide le deleghe nel caso di votazione a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto deve essere richiesto da almeno un quinto dei presenti.

## **Norme per l'elezione**

### **Art. 10**

Il C.d.R. o il Fiduciario devono convocare –almeno venti giorni prima della scadenza del mandato- l'assemblea di redazione, la quale nomina il Comitato elettorale e fissa la data delle elezioni, che devono avvenire entro trenta giorni.

Trascorso un mese dalla scadenza del mandato –in mancanza di una proroga da parte dell'assemblea- le elezioni saranno indette dall'Associazione regionale di stampa.

### **Art. 11**

Le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto su apposita scheda controfirmata dal Comitato elettorale.

### **Art. 12**

Per l'elezione del C.d.R. o dei Fiduciari non sono ammesse deleghe. La votazione per corrispondenza – con garanzia di segretezza- è ammessa solo per i corrispondenti

dall'estero, gli inviati fuori della città sede del giornale, i redattori distaccati, nonché i componenti delle redazioni distaccate con meno di dieci redattori.

### **Art. 13**

Possono essere eletti Fiduciari di redazione o membri del C.d.R. soltanto i giornalisti professionisti per i quotidiani e i giornalisti professionisti e pubblicitari per i periodici.

È ammessa la presentazione al comitato elettorale di candidature, con firme di accettazione dell'interessato, almeno cinque giorni prima delle votazioni.

Per l'elezione dei membri del C.d.R. potranno essere votati sino a tre nomi.

A parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione al Sindacato. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità aziendale.

### **Art. 14**

Se viene a decadere – per dimissioni o altro motivo - un membro del C.d.R., subentra il primo nella graduatoria dei non eletti purché abbia ottenuto almeno il 25% dei voti espressi; in caso contrario si procede all'elezione suppletiva. Ove le sostituzioni siano superiori a uno, il C.d.R. della testata interessata deve essere rinnovato e quindi si applicano le norme previste dall'art. 10.

### **Art. 15**

Il Comitato e il Fiduciario di redazione restano in carica due anni.

### **Art. 16**

Per le spese di funzionamento il C.d.R. e il Fiduciario di redazione possono istituire, con il voto favorevole della maggioranza dei redattori dipendenti dall'azienda, un fondo con quote fissate dall'assemblea.

### **Art. 17**

Il C.d.R. agisce nella pienezza dei suoi poteri con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 18**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda allo art. 34 del C.C.N.L.G.